



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2010

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia esiste ed è concreta l'emergenza omofobia e transfobia, che evidenzia come nel nostro sistema legislativo vi sia una grave lacuna da colmare: l'omissione di qualsiasi forma di protezione contro atti o comportamenti dettati dall'omofobia e dalla transfobia.

Il presente disegno di legge mira, con l'unico articolo che lo compone, ad introdurre specifiche misure tanto contro i delitti motivati dall'odio omofobico e transfobico, quanto contro l'incitazione all'odio omofobico e transfobico, estendendo la protezione già prevista dalla legge italiana in relazione all'istigazione e ai delitti motivati dall'odio etnico, religioso e razziale. A tale fine, infatti, il presente disegno di legge integra le norme del 1975 di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 e resa esecutiva dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificata e dalla cosiddetta «legge Mancino» contro il razzismo (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205) nonché dalla più recente legge 24 febbraio 2006, n. 85.

Nei delitti motivati dall'odio contro minoranze oggetto di pregiudizi diffusi, e alle conseguenze dell'atto delittuoso, si aggiunge un chiaro intento, che va sanzionato, volto a terrorizzare e ad escludere dalla vita sociale un'intera categoria di individui. Il fatto

stesso che la legge n. 654 del 1975 e le successive modificazioni abbiano escluso l'odio omofobico o transfobico dalla protezione garantita ad altri gruppi sociali può essere pericolosamente avvertito come una forma di gerarchizzazione dei gruppi a rischio di discriminazione e di manifestazioni di odio e come un chiaro segnale di disinteresse da parte dell'ordinamento a proteggere un gruppo sociale che può, proprio per questo, determinare un incremento di episodi di odio nei confronti del gruppo escluso.

Si tenga presente che le particolari violenze e incitazioni all'odio omofobico, in Italia come in altri Paesi europei, hanno indotto il Parlamento europeo ad approvare il 18 gennaio 2006, a grande maggioranza, con voto favorevole di gran parte dei membri del Partito popolare, una risoluzione [(2006)0018] sull'omofobia in Europa: questa ha paragonato l'omofobia e la transfobia al razzismo, al sessismo e all'antisemitismo e ha invitato gli Stati membri a prendere misure di carattere penale, proprio per contrastare tali fenomeni e misure antidiscriminatorie alla stregua di quelle già previste per altre forme di discriminazione, che non si limitino pertanto alla sola parità di trattamento relativa all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

Si tratta, dunque, di garantire il medesimo livello di protezione a tutti i cittadini, a prescindere dai motivi di discriminazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) nel titolo le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa e fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere».

